



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.MA.R.E. ONLUS

Il giorno 20/12/2022 alle ore 19:00, su piattaforma ZOOM, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione A.MA.R.E. ONLUS e i soci regolarmente iscritti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno (OdG):

1. Approvazione nuove modifiche statutarie per adeguamento terzo settore;

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo:

Angelo Lupi e i consiglieri:

Mezza Tiziana, De Antoniis Vitaliano, Centurame Roberto, Di Nicola Daniele e come da registrazione i seguenti soci: Carusi Osvaldo, Sbaraglia Cristian, Lazzaro Manuel, De Benedictis Silvio, Pomponio Antonella, Copaloni Sergio, Castagna Alessia.

Assume la presidenza, ai sensi di legge e del vigente statuto, Angelo Lupi, che dichiara il Consiglio Direttivo validamente costituito e in quanto tale atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Con il consenso unanime degli intervenuti, Daniele Di Nicola assolve alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale.

OdG punto 1

Il presidente prende la parola e illustra gli ulteriori cambiamenti da apportare allo statuto per l'adeguamento al terzo settore E DI VOTARE.

L'ASSEMBLEA APPROVA LE MODIFICHE.

Alle ore 20:00, non essendoci più punti in discussione e non essendoci altre richieste, il presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

[Handwritten signature of Daniele Di Nicola]

Il Presidente

[Handwritten signature of Angelo Lupi]

**Agenzia
Entrate**
UFFICIO TERRITORIALE di SULLONA

Registrato in data 26/10/2023
Atto n. 38 Sono 3
Esiti ESENTI





STATUTO DELLA
“ASSOCIAZIONE A.M.A.R.E. A.P.S.”
modificato ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Art. 1) Denominazione, sede e durata

Ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice civile e del Codice del Terzo settore (D.L.gs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.), è costituita la “**Associazione Malattie Rare Ematologiche A.P.S.**”, di seguito denominata per brevità: “**A.M.A.R.E. A.P.S.**” codice fiscale: 9110863068, già costituita con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Pescara il 22/11/2013 con atto serie III n.10835.

L'acronimo A.P.S. potrà essere utilizzato in sostituzione dell'acronimo O.N.L.U.S. solo dopo l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Associazione di promozione sociale” o dell'acronimo A.P.S.” è obbligatorio, ai sensi di legge. Ha sede legale nel Comune di PESCARA (PE) ed ha durata illimitata.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali/sportelli operative ed uffici amministrativi, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato, senza che ciò comporti modifica statutaria.

Compete, invece, agli associati in seduta straordinaria deliberare l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2) Finalità e attività

L'Associazione persegue le proprie finalità svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività, tra quelle previste dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per la realizzazione delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere le finalità che saranno elencate, a titolo esemplificativo ed esaustivo, qui di seguito.

L'Associazione ha la finalità di porre attenzione e dare sollievo agli ammalati, in particolare i pazienti con malattie rare del sangue e di evidenziare le necessità assistenziali, mediche e farmacologiche al fine di organizzare una assistenza e cura adeguata.

L'Associazione ha lo scopo di favorire, sostenere e promuovere progetti nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, svolta da Gruppi di Ricerca, Fondazioni ovvero da essi affidata ad Università, Gruppi di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, con particolare riferimento alla diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie rare del sangue, delle neoplasie mieloproliferative, dei disturbi del metabolismo, delle malattie ad impronta vascolare, emorragica o trombotica e di quelle ematologiche in genere, non escluse quelle infettive derivanti da problematiche farmacologiche o patologiche delle malattie.

L'Associazione si occupa di divulgare i risultati raggiunti dalle suddette ricerche presso i potenziali fruitori. Promuove la raccolta e la divulgazione delle informazioni su studi relativi a diagnosi cura e riabilitazione delle malattie sopraindicate.

Svolge l'attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, curando la raccolta di contributi pubblici e privati, destinati alla realizzazione di progetti di ricerca, nonché per l'attività

dell'Associazione. L'Associazione persegue fini di solidarietà sociale nell'ambito della Regione Abruzzo promuovendo lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico della comunità.

L'Associazione potrà patrocinare, organizzare, gestire ed attuare qualsiasi iniziativa, manifestazione, pubblicazione per il raggiungimento dei propri scopi.

Faciliterà, inoltre, gli scambi d'informazione scientifica e potrà patrocinare e/o organizzare convegni, sollecitare l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini mediante divulgazione delle conoscenze relative alle malattie e alla loro importanza sociale; collaborerà con gli organi legislativi e di governo, sfatali e regionali, e con gli altri enti locali per la corretta applicazione delle norme vigenti, per la formulazione di piani e programmi di studio, di nuove leggi e provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione e stimolo.

L'Associazione collaborerà con le autorità, con gli istituti ed i servizi dipartimentali universitari, e con altre istituzioni competenti che abbiano le medesime finalità, anche mediante l'istituzione di borse di studio finalizzate.

Nell'ambito degli scopi istituzionali l'Associazione potrà svolgere attività di gestione dei relativi servizi autonomamente o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, anche mediante partecipazione a società miste, fermo restando il perseguimento dei fini di solidarietà e di mancanza di lucro.

L'Associazione ove possibile, potrà acquistare, con il parere del Medico Ematologico o di altra specializzazione sempre legata all'ambito delle Malattie Rare, farmaci, strumenti o materiali dedicati alla cura delle patologie dei malati rari associati.

Ai fini predetti l'Associazione si avvarrà dei mezzi finanziari di cui potrà disporre in proprio ovvero convenzionandosi con enti pubblici e con privati. Le dette attività potranno essere gestite in proprio o per conto altrui e anche tramite terzi.

L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi intenti promuoverà:

- la raccolta diretta o indiretta di fondi da erogare unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, a favore di progetti ed iniziative di cui alle suindicate finalità;
- collaborerà con altri Enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio;
- sosterrà iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della Regione;
- promuoverà e attuerà ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità.

L'Associazione può, inoltre, svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione può avvalersi anche di volontari, soci o non soci dell'A.P.S., nello svolgimento delle proprie attività e qualora svolgano la loro opera in maniera non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro, con le modalità indicate nell'art.5 del presente Statuto.

Art. 3) Patrimonio e Bilancio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

A tal proposito è fatto salvo quanto previsto dall'art.11 del presente Statuto circa lo scioglimento previsto da disposizioni di legge.

Il patrimonio di "A.M.A.R.E. A.P.S." è costituito da:

- a) quote e contributi associativi;
- b) proventi derivanti da sottoscrizioni, raccolte fondi - debitamente autorizzate a norma di legge e,

in particolare, ai sensi degli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017 - ed altri contributi comunque incassati per la realizzazione delle attività previste;

- c) lasciti e donazioni, anche sotto forma di beni mobili e immobili, provenienti da enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche che condividano gli scopi della A.P.S.;
- d) ogni altra elargizione consentita dalla Legge ed accettata dal Consiglio Direttivo;
- e) contributi dello Stato, enti, partner anche in forma societaria o istituzioni finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione.

Dei documenti di bilancio approvati sarà garantita adeguata pubblicità e trasparenza con ogni mezzo ritenuto opportuno in ottemperanza alle disposizioni di legge.

A prescindere dai suddetti obblighi di legge, sarà garantita, altresì, la necessaria divulgazione dell'informativa per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione.

Art. 4) Soci

Sono associati tutti coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Possono essere soci di "A.M.A.R.E. A.P.S." tutte le persone fisiche che abbiano compiuto almeno 16 anni, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Nell'ultima ipotesi la partecipazione all'assemblea è consentita al rappresentante legale oppure in caso di impossibilità ad intervenire alla stessa è possibile delegare un socio della propria APS/ente. Ogni APS, Ente del terzo settore o ente senza scopo di lucro può esprimere un solo voto.

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

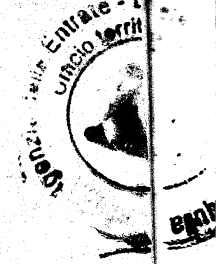
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. In caso di rigetto Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tal caso, chi l'ha proposta può nei 60 (sessanta) giorni successivi dalla comunicazione di rigetto, chiedere e ottenere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in materia, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Le domande di ammissione a "socio" presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua, determinata dal Consiglio con delibera da assumere entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno e valida per l'anno successivo.

La qualifica di socio dura per tutto il periodo per il quale è stata versata la quota. Non versando la quota ogni categoria di socio viene considerata decaduta dalle proprie prerogative sociali.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno diritto alcuno rispetto



all'associazione, tantomeno sul patrimonio della stessa.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi dell'Associazione, essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare la sede dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione delle linee guida dell'attività attraverso la partecipazione alle assemblee;
- ricevere entro i termini previsti dal presente statuto le convocazioni delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, di svolgere la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, che non rispetta le delibere degli organi dell'Associazione, oppure arreca gravi danni materiali o morali all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare per iscritto le proprie controdeduzioni. L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 1 (un) mese prima del termine dello stesso.

Art. 5) Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) L'Organo di controllo (eventuale);
- e) Il Collegio dei Garanti (eventuale).

Art. 6) L'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che lo richieda il Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti al momento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera cartacea, email o altri strumenti telematici che siano in grado di attestare la ricezione della convocazione, a mezzo pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione oppure affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

È previsto che l'Assemblea si possa riunire anche a distanza mediante mezzi di telecomunicazione in collegamento audio/video conferenza purché venga garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio adeguato del diritto di voto. Sono necessarie, altresì, che siano rispettate le seguenti condizioni:



sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro soci ed in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- nomina e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, determinandone anche il numero;
- nomina e revoca dell'Organo di controllo;
- nomina e revoca del Collegio dei Garanti;
- approvare il bilancio consuntivo, la relazione di missione e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva gli eventuali regolamenti interni associativi, incluso quello dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno ed attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

- in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno ed attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo e statuto alla sua competenza.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente ovvero da persona designata dagli intervenuti.

Le funzioni di Segretario sono svolte da persona designata dagli intervenuti, su proposta del Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea in entrambi i suddetti casi è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

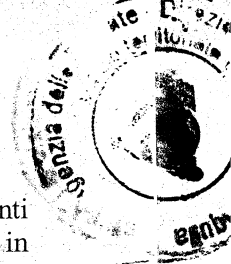
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 6) Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni e rimane in carica in ogni caso fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo e, comunque, fino ad elezione dei nuovi Consiglieri. Tale organo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.



I membri del Consiglio sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati, sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Ai Consiglieri spetta in ogni caso il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'incarico. Si applica l'art.2382 del Codice civile a riguardo delle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il consiglio medesimo può provvedere alla sua sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che restano in carica sino alla prima assemblea utile. Nell'impossibilità di attuare questa modalità il Consiglio deve convocare senza ritardo l'assemblea per la sostituzione del componente mancante. Qualora nella suddetta sostituzione di uno o più componenti mancanti da parte del consiglio venga meno la maggioranza dei membri nominanti dall'assemblea, il Consiglio si ritiene decaduto e il Presidente o il Vice Presidente o in mancanza il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'Assemblea.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato anche un Vice Presidente e, se ritenuto necessario, anche di un Segretario ed un Tesoriere con i seguenti compiti: il 'Segretario' redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri; il 'Tesoriere' presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, nonché alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo possono essere assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

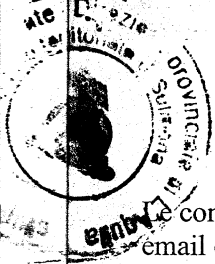
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia competenza esclusiva per legge o per statuto, in particolare tra gli altri:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- la delibera sull'istituzione di sedi operative decentrate sul territorio regionale;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio direttivo può delegare, nei limiti stabiliti dal presente statuto, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più componenti, determinandone i poteri. È data facoltà, altresì, di nominare, anche tra soci esterni al Consiglio, un direttore con compiti di supporto e coadiuvazione agli stessi Amministratori, stabilendone le sue attribuzioni, i requisiti, la durata, la conferma e la cessazione, le incompatibilità e le sostituzioni. È possibile, inoltre, istituire per il perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione un Comitato scientifico con poteri consultivi, prevedendo la sua costituzione e funzionamento con apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.



e convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto, con invio anche a mezzo email o altri strumenti telematici, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 7) Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Esso ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei Soci e ne provvede alla convocazione.

Il Presidente ha i seguenti compiti:

- ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
- svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività dell'associazione, nonché cura i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali;
- vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento dell'associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo;
- nei casi d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di questi alla prima riunione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le sue funzioni il Vice Presidente, nominato dal Consiglio tra i suoi componenti, oppure, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Consigliere più anziano in ordine d'età.

Art. 8) L'Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per libera determinazione dell'assemblea.

In caso di organo di controllo collegiale esso sarà composto di tre membri.

L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti dal Presidente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti, qualora non sia stato nominato un altro soggetto incaricato.

In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 9) Il Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti può essere nominato al rinnovo del Consiglio direttivo oppure qualora intervengano necessità nel corso del mandato di quest'ultimo sulla base delle funzioni svolte dal sotteso organo e che si possono riepilogare qui di seguito:

- a) è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna;

b) interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri sulla loro corretta applicazione;

c) dirime le controversie insorte tra gli organi sociali oppure tra quest'ultimi e i Soci.

Il Collegio dei Garanti è nominato dall'Assemblea, è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti, rimane in carica 3 (tre) anni e i componenti sono rieleggibili.

Decade nel momento del rinnovo del Consiglio direttivo.

I componenti effettivi eleggono al loro interno il Presidente. In assenza o impedimento del Presidente, ne svolge funzioni il Garante presente più anziano per funzione (numero di mandati svolti) o, in caso di parità, il più anziano in ordine di età.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Garanti redige un apposito verbale, contenuto nel libro di cui all'art. 15, comma 1, lett. c) del Codice del terzo settore.

La carica di membro del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'associazione o incarico professionale ricevuto dalla stessa.

Art. 11) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'assemblea che delibera lo scioglimento decide anche in merito alla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di quanto segue.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o altri enti del terzo settore a fini di pubblica utilità, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12) Libri sociali

Oltre alle scritture prescritte negli artt. 13, 14 e 17, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione deve tenere: a) il libro degli associati o aderenti; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, del collegio dei garanti e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui al sub a) e b) e quello eventualmente previsto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (registro dei volontari), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui al sub c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto. Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di un apposito registro-libro soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne predispone il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, i verbali e le delibere vengono registrate in apposito libro-quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne predispone il puntuale aggiornamento.

Tutti i soci hanno diritto di prenderne visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'organo di amministrazione, dei Registri.

Art. 13) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia ed in particolare quelle del D.Lgs. 117/2017.

Letto, approvato e ratificato